



Prot. 1865 /gf

Como, 26 settembre 2012

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 19/2012

**Comune di  
Guanzate:  
Bando  
Commissione  
per il paesaggio**

Il Comune di Guanzate ci ha trasmesso "Avviso Pubblico per l'individuazione dei componenti della Commissione per il Paesaggio" al fine di pubblicizzarlo. Il suddetto avviso con allegato la schema di Presentazione candidatura è pubblicato sul sito web del Comune all'indirizzo:

[www.comune.guanzate.co.it](http://www.comune.guanzate.co.it)

**Confedilizia:  
corso per  
Amministratore  
di condominio**

L'associazione della Proprietà Edilizia di Como organizza un Corso di Formazione per Amministratori di Condominio.

Il corso è indirizzato a coloro che, già esercitando l'attività di Amministratore Condominiale, intendano approfondirne i relativi aspetti teorici e pratici nonché ai liberi professionisti che intendano iniziare tale attività e a tutti coloro che fossero interessati ad approfondire la materia.

Il corso articolato in 15 lezioni e un esame valutativo finale si svolgerà da ottobre 2012 a maggio 2013.

Per prendere visione del programma del corso:

<http://www.confediliziacomo.it/Circolari/Regolamento2012.pdf>

**Pannelli  
fotovoltaici:  
recupero e  
smaltimento dei  
moduli  
fotovoltaici,  
condizione  
necessaria per  
accedere agli  
incentivi**  
DM 05.05.2011

Questa è l'importante novità che è stata introdotta dal DM (IV Conto Energia), al fine di salvaguardare l'ambiente e contribuire al recupero di materie prime secondarie che possono essere reimmesse nei cicli produttivi (silicio, vetro, alluminio e plastica).

Tutti gli impianti fotovoltaici che sono entrati in esercizio successivamente al 30.06.2012 devono essere accompagnati da un certificato, rilasciato dal produttore dei moduli, attestante l'adesione del medesimo a un Sistema o Consorzio europeo per garantire il riciclo dei pannelli al termine della loro vita utile.

Il soggetto responsabile dell'impianto deve trasmettere al GSE l'attestato di adesione del produttore ad un Consorzio, pena la non ammissione alle tariffe incentivanti.

Diventa importante anche per i tecnici preposti alla progettazione conoscere i requisiti che i Consorzi di smaltimento devono soddisfare.

<http://www.cnpi.it/file/file/Strumenti/DM%205-5-11.pdf>

[http://energia24club.it/articoli/0,1254,51\\_ART\\_148801,00.html](http://energia24club.it/articoli/0,1254,51_ART_148801,00.html)

**Istruzioni per il trasferimento di titolarità degli impianti**

Manuale del GSE

Il soggetto responsabile, colui che ha diritto a richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, ha l'obbligo di notificare al GSE qualsiasi variazione di responsabilità.

L'invio della documentazione al GSE, attestante il cambio di titolarità dei contratti precedentemente stipulati, deve essere effettuato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

In merito, il GSE ha di recente pubblicato il "Manuale per la richiesta di trasferimento di titolarità", in cui fornisce le istruzioni per la compilazione e l'invio della domanda.

Il documento, da seguire in maniera esemplificativa, contiene:

- la descrizione del soggetto responsabile
- le tipologie dei cambi titolarità più frequenti
- la documentazione e la procedura telematica per effettuare la richiesta di trasferimento di titolarità
- la modulistica

[http://www.gse.it/it/Ritiro%20e%20scambio/GSE\\_Documenti/Ritiro%20dedicato/03%20Manuali/PROCEDURA%20CAMBIO%20TITOLARITA'%20%2003.08.pdf](http://www.gse.it/it/Ritiro%20e%20scambio/GSE_Documenti/Ritiro%20dedicato/03%20Manuali/PROCEDURA%20CAMBIO%20TITOLARITA'%20%2003.08.pdf)

**Impianti fotovoltaici e condomini**

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 46/E del 19.07.2012

Con la circolare l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale da riservare alle tariffe incentivanti per i condomini che hanno installato impianti fotovoltaici, con potenza fino a 20 kW per uso condominiale.

Il dubbio si pone nel caso in cui la potenza dell'impianto supera i 20 kW o se l'energia elettrica prodotta viene ceduta totalmente, anche se l'impianto ha una potenza inferiore ai 20 kW.

In relazione a quanto detto, il GSE interpella l'Agenzia delle Entrate per la convenzione che alcuni condomini intendono attivare per fini commerciali. Con Risoluzione n. 84 del 10.08.2012 l'Agenzia delle Entrate fornisce la seguente soluzione interpretativa: i condomini, in accordo per l'esercizio di un'attività imprenditoriale, vengono individuati come società di fatto e pertanto sono obbligati a fatturare la quantità di energia elettrica venduta al GSE. Il gestore acquirente, dal canto suo, è tenuto ad applicare la ritenuta del 4% sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.

[http://www.gse.it/it/salastampa/GSE\\_Documenti/AE\\_12%20RM%2084%2010%2008%202012%20Impianti%20FTV%20su%20Condomini.pdf](http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/AE_12%20RM%2084%2010%2008%202012%20Impianti%20FTV%20su%20Condomini.pdf)

**Quinto Conto Energia e iscrizione al Registro, arrivano i chiarimenti nella circolare del GSE**

Il GSE fornisce, attraverso una nota, utili chiarimenti ai numerosi quesiti posti in merito alla procedura di iscrizione al Registro.

In primo luogo si chiarisce che gli impianti realizzati su edifici e su aree della Pubblica Amministrazione sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al Registro e accedono direttamente alle tariffe incentivanti del V Conto Energia, solo se sussistono tutte le condizioni espresse nella nota (es.: gli impianti entrino in esercizio entro il 31.12.2012).

Un secondo chiarimento riguarda le cause di esclusione dalla graduatoria degli impianti aventi diritto agli incentivi.

In particolare il GSE fornisce l'elenco dei documenti, tra quelli previsti per l'iscrizione al Registro, che comunemente non vengono allegati con conseguente esclusione dalla graduatoria.

Viene inoltre predisposto dal GSE un altro documento relativo alla definizione di "edificio energeticamente certificabile" e sulle Certificazioni-Attestazioni riguardanti i moduli fotovoltaici ed inverter necessarie per l'ammissione alle tariffe incentivanti.

<http://www.ediltecnico.it/10232/quinto-conto-energia-dal-gse-le-cause-di-esclusione-dai-registri/>

**SRL a capitale ridotto**

In base all'art. 2463-bis C.C., i soggetti aventi determinati requisiti possono costituire una "Società a responsabilità limitata semplificata".

E' confermato che la nuova tipologia di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad euro 10.000, può ora essere costituita anche "da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione".

Va evidenziato che in tal caso:

- la costituzione può avvenire mediante contratto o atto unilaterale;
- l'atto costitutivo va redatto per atto pubblico;
- gli amministratori possono anche essere persone fisiche diverse dai soci;
- la denominazione di srl a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e "nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico".

Inoltre è previsto che alle srl a capitale ridotto sono applicabili, in quanto compatibili, la disposizioni del C.C. in materia di srl "ordinaria".

In sede di conversione è stato previsto che il MEF promuove un accordo con l'ABI al fine di fornire credito a condizioni agevolate ai soggetti di età inferiore a 35 anni che costituiscono una società in commento.

**Nuova misura delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica**

In relazione alla misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è confermato che per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 30.06.2012 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione IRPEF è fissata nella misura del 50% (anziché 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di euro 96.000 (anziché euro 48.000) per ciascuna unità immobiliare.

Si rammenta che dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta "a regime": di conseguenza la stessa risulta maggiorata al 50% e con il limite di euro 96.000 per il predetto periodo 26.06.2012 - 30.06.2013 per poi tornare al 36% con il limite di euro 48.000.

In relazione alla detrazione in esame sono confermate le disposizioni del citato art. 16-bis e pertanto la stessa è riconosciuta:

per le sole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze;

in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;

per i consueti interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli di ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In sede di conversione è stata eliminata la disposizione che prevedeva dall'01.01.2012 al 30.06.2013 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 50% (anziché del 55%), fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.

Ora la detrazione del 55% è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.06.2013 (in precedenza fino al 31.12.2012).

Si evidenzia che le nuove misure delle suddette detrazioni sono applicabili:

per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ovvero di risparmio energetico da parte di persone fisiche/lavoratori autonomi il cui pagamento è effettuato, con le consuete modalità (bonifico bancario/postale), dal 26.06.2012. A tal proposito si rammenta che il bonifico incompleto determina il disconoscimento dell'agevolazione;

- per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica da parte delle imprese, a decorrere dal 26.06.2012, avendo riguardo al principio di competenza ossia:

<<< ... segue...

- per i beni mobili, al momento della consegna/spedizione ovvero alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
- per i servizi, alla data di ultimazione.

PERIODO SOSTENIMENTO SPESE	DETRAZ. INTERVENTI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	DETRAZ. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
da 01.01.2012 a 25.06.2012	36% con il limite di 48.000 euro	55%
da 26.06.2012 a 30.06.2013	50% con il limite di 96.000 euro	55%
da 01.07.2013	36% con il limite di 48.000 euro	36% con il limite di 48.000 euro (interv. art 16-bis let h TUIR)

### Regime Iva: cessioni/locazioni di fabbricati

Per le locazioni di fabbricati abitativi, pur confermando il regime di esenzione IVA, ora è ammessa l'opzione per l'imponibilità IVA:

- da parte delle imprese costruttrici o che hanno eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n 380/2011 (Testo unico sull'edilizia);
- per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.04.2008.

Non è più prevista l'imponibilità (per norma) delle locazioni di durata inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata. Ora le imprese costruttrici/di ristrutturazione possono optare per l'imponibilità IVA, evitando l'indetraibilità dell'imposta per l'acquisto di beni/servizi effettuati per la realizzazione/ristrutturazione degli immobili. Alle locazioni degli immobili in esame è applicabile l'aliquota ridotta del 10%.

Per le locazioni di fabbricati strumentali, suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, trova applicazione in generale l'esenzione IVA, salva l'opzione per l'imponibilità da parte del locatore nell'atto.

In precedenza, per le locazioni effettuate nei confronti di soggetti non passivi IVA (privati) e di imprese con diritto alla detrazione IVA in misura non superiore al 25% era prevista l'imponibilità IVA. Ora anche tali locazioni sono esenti, salvo l'opzione per l'imponibilità da parte del locatore nell'atto.

Per le cessioni di fabbricati abitativi è confermato il regime di esenzione IVA, salva l'imponibilità ora prevista per le cessioni effettuate dall'impresa costruttrice o dall'impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero:

- entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/intervento;
- oltre 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/intervento a condizione che nell'atto sia esercitata l'opzione per l'imponibilità.

Anche per le cessioni di fabbricati strumentali è confermato il regime di esenzione IVA salva l'imponibilità ora prevista per quelle:

- effettuate dall'impresa costruttrice o che ha eseguito interventi di recupero entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/intervento;
- per le quali il cedente esercita nell'atto l'opzione per l'imponibilità.

In sede di conversione l'opzione per l'imponibilità è stata estesa anche alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali ex DM 22.04.2008.

Per effetto di tale intervento normativo sono esenti (salvo opzione per l'imponibilità) anche le cessioni, precedentemente imponibili, effettuate nei confronti di acquirenti:

- soggetti passivi IVA con diritto alla detrazione IVA in misura non superiore al 25%;
- non soggetti passivi IVA (privati).

Alle cessioni di fabbricati o relative porzioni per le quali, a seguito della novità in esame, il cedente manifesta nell'atto l'opzione per l'imponibilità è applicabile il reverse charge.

**Ristrutturazione edilizia e detrazione fiscale, come ottenerla?**

Agenzia delle Entrate, la guida aggiornata

La detrazione fiscale del 36%, la più diffusa fra le agevolazioni concesse per la ristrutturazione, dopo continue modifiche normative è entrata a regime ordinario dal primo gennaio 2012.

Le procedure e gli adempimenti burocratici che occorre soddisfare per usufruire della detrazione sono contenute nella nuova guida dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata al mese di agosto 2012, con tutte le novità in materia di potenziamento della detrazione.

In particolare, con il Decreto Legge 83/2012 (Decreto Crescita) si è intervenuti innalzando la percentuale di detrazione IRPEF al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, per un massimo di spesa, raddoppiato, pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

Nella guida dell'Agenzia le indicazioni su come richiedere e ottenere il beneficio fiscale, in dettaglio:

- Chi usufruisce della detrazione
- La tipologia di immobile soggetto a detrazione
- I lavori a cui spetta l'agevolazione
- La documentazione tecnica da trasmettere
- Le spese ammesse alla detrazione
- Come si perde l'agevolazione
- Cosa succede in caso di cambio possesso
- Cumulabilità con detrazione Irpef per risparmio energetico

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8/GUIDA+Ristrut\\_edilizie.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8/GUIDA+Ristrut_edilizie.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8)

**I contributi previdenziali sono obbligatori anche per le attività non riservate alla propria categoria?**

Corte di Cassazione, sentenza n. 14684 del 29.08.2012

La Corte di Cassazione si pronuncia in merito all'obbligo contributivo da estendere a tutte le attività professionali, anche se non rientrano tra quelle tradizionalmente riservate alla propria categoria.

Il caso preso in esame dalla Cassazione riguarda il ricorso di un ingegnere elettronico che si oppone al pagamento dei contributi relativamente allo svolgimento dell'attività come consulente informatico e amministratore; attività, a suo dire, estranea alla propria attività di ingegnere e pertanto non assoggettabile a contributi previdenziali.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso e sostiene che i redditi derivati da attività connesse all'esercizio della libera professione sono comunque soggetti all'imposizione contributiva, in quanto richiedono le stesse competenze di cui il professionista si avvale nella propria libera attività.

[http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bollettinoadapt.it%2Fadm-on-line%2FHome%2FBollettinoAdapt%2FOrdinario%2F17settembre2012n32%2Fdocumento18708.html&ei=KLBiUNaLJYbZtAar4oGQBQ&usq=AFQjCNHLO\\_2FH7MxIfejQkPqGW82NcUrLw](http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bollettinoadapt.it%2Fadm-on-line%2FHome%2FBollettinoAdapt%2FOrdinario%2F17settembre2012n32%2Fdocumento18708.html&ei=KLBiUNaLJYbZtAar4oGQBQ&usq=AFQjCNHLO_2FH7MxIfejQkPqGW82NcUrLw)

**Attrezzature di lavoro: i nuovi chiarimenti sulle verifiche periodiche**

Circolare n. 23 del 13.08.2012

Per valutare l'effettivo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature di lavoro il Testo Unico sulla Sicurezza impone ai datori di lavoro di sottoporle, con una certa frequenza, a verifiche da parte dell'INAIL, ASL, soggetti pubblici o privati abilitati.

Le modalità di verifica sulle attrezzature, rientranti nel DM 04.03.1982 e nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, e i criteri per l'abilitazione dei relativi soggetti verificatori vengono definite dal DM 11.04.2011.

In seguito ai numerosi quesiti di chiarimento sul Decreto, entrato in vigore il 23.05.2012, il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 23 del 13.08.2012.

[http://www.acaiacs.it/files/Circolare%20Min%2023\\_2012.pdf](http://www.acaiacs.it/files/Circolare%20Min%2023_2012.pdf)

**Prevenzione sismica e conservazione del tessuto urbano esistente.**

Studio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

In seguito ai recenti eventi sismici che hanno provocato non pochi danni al patrimonio edilizio dei nostri centri storici, nasce l'esigenza di elaborare strumenti d'indirizzo per l'applicazione della normativa sismica al tessuto urbano ed edilizio di valore storico.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato in merito lo "Studio propedeutico all'elaborazione di strumenti d'indirizzo per l'applicazione della normativa sismica agli insediamenti storici", al fine di coordinare le esigenze di sicurezza dal punto di vista sismico e la necessità di tutelare il patrimonio edilizio ed urbano originario.

Punto di partenza della pubblicazione è la Direttiva 09.02.2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM delle infrastrutture e trasporti 14.02.2008".

Lo studio definisce i criteri di intervento per la conservazione del tessuto edilizio attraverso una ricognizione delle problematiche connesse all'applicazione della normativa sismica nei centri storici.

[http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=283&Itemid=10&mosmsg=Stai+provando+ad+accedere+da+un+dominio+non+autorizzato.+%28www.google.it%29](http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=283&Itemid=10&mosmsg=Stai+provando+ad+accedere+da+un+dominio+non+autorizzato.+%28www.google.it%29)

**Prevenzione incendi: nuove modalità di presentazione delle istanze.**  
DM 07.08.2012

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.08.2012 il DM del Ministero dell'Interno, recante le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la documentazione da allegare, ai sensi del DM 151/2011.

A partire dal 27.11.2012 le domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi dovranno essere conformi al nuovo emendamento che sostituisce il DM del 04.05.1998, a cui far riferimento esclusivamente per determinare l'importo dei corrispettivi dovuti ai Vigili del Fuoco.

Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi dell'attività amministrativa, il Ministero dell'Interno ha approvato le modalità di presentazione, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Il provvedimento regola i contenuti e i relativi allegati per ciascuna delle seguenti istanze:

- istanza della valutazione dei progetti;
- segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio;
- istanza di deroga;
- istanza di Nulla Osta di Fattibilità (NOF);
- istanza di verifica in corso d'opera;
- istanza di voltura.

[http://www.pro-fire.org/images/stories/News\\_images/News\\_centrali/dm\\_07.08.2012.pdf](http://www.pro-fire.org/images/stories/News_images/News_centrali/dm_07.08.2012.pdf)

**Nuova proroga per gli adempimenti in materia di prescrizioni antincendio**  
DPR 151/2011

Il D.P.R., entrato in vigore il 07.10.2011, definisce le nuove modalità operative, procedure e semplificazioni di prevenzione incendio.

In base a quanto previsto dalla Legge 134 del 07.08.2012 è stata prorogata di un anno l'entrata in vigore delle nuove disposizioni antincendio.

Slitta al 07.10.2013, salvo ulteriori proroghe, l'obbligo di presentare la SCIA per le attività che sono diventate soggette ai controlli di prevenzione incendi per effetto della tabella del DPR 151/11 (ad esempio le palestre, alcuni edifici pregevoli per arte e storia, le gallerie ecc.).

Questo vuol dire che le attività hanno un anno in più di tempo per presentare la SCIA senza incorrere nelle sanzioni previste dal DPR 151 stesso.

[http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8542D822-BE88-46F6-9463-B482742F896C/0/20120807\\_L\\_134.pdf](http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8542D822-BE88-46F6-9463-B482742F896C/0/20120807_L_134.pdf)

**Rilascio del  
Certificato  
Prevenzione  
Incendi**  
VVF vademecum

Le novità più interessanti in materia di semplificazione per le procedure antincendio, ai sensi del DPR 151/2011, vengono sintetizzate nel vademecum dei Vigili del Fuoco: "Meno carte, più sicurezza".

Partendo dal principio che a rischio minore corrisponde una procedura più semplice, la pubblicazione evidenzia la diminuzione della documentazione tecnica richiesta e fornisce utili indicazioni su come essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi.

L'opuscolo, di grande utilità per professionisti e titolari di attività, descrive sinteticamente le tre categorie di rischio (suddivise in funzione del rischio incendio), le tipologie di attività appartenenti, le nuove attività assoggettate e le relative procedure antincendio da attivare attraverso esempi concreti che guidano nella richiesta, nel rilascio e nel rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (CPI).

[http://www.vigilfuoco.it/asp/download\\_file.aspx?id=10527](http://www.vigilfuoco.it/asp/download_file.aspx?id=10527)

**Rapporti di prova  
di resistenza al  
fuoco e validità  
temporale.**

Circolare n. 9663  
del 23.07.2012

Il "rapporto di prova di resistenza al fuoco" è il documento redatto dai laboratori di prova, in cui viene valutato il comportamento al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi sotto specifiche condizioni. Per la commercializzazione di tali prodotti impiegati in elementi costruttivi, utilizzati in attività in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è fondamentale la validità temporale.

La scadenza della validità dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi dal 01.01.1996, in base alla Circolare n. 91/1961, è fissata al 25.09.2012. Il Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco) ha emanato la Circolare del 23.07.2012, n. 9663, in cui riassume il quadro normativo di riferimento e, nel contempo, fornisce alcuni chiarimenti applicativi. In particolare chiarisce che, oltre il 25.09, i rapporti di prova sono validi se:

- i prodotti sono installati in attività soggette (B e C) il cui progetto è presentato prima di tale data e gli stessi prodotti sono stati commercializzati fino al 25 settembre;
- i prodotti sono installati in attività soggette (A) per le quali la data di presentazione della SCIA è antecedente al 25 settembre.

Un ulteriore chiarimento riguarda l'utilizzo delle serrande tagliafuoco: dal primo settembre 2012 è obbligatoria la sola commercializzazione con marcatura CE.

[http://www.pro-fire.org/images/stories/News\\_images/News\\_centrali/lettera\\_circolare\\_9963.pdf](http://www.pro-fire.org/images/stories/News_images/News_centrali/lettera_circolare_9963.pdf)

**Validità dei  
rapporti di prova  
di resistenza al  
fuoco**

Ministero  
dell'Interno,  
Circolare n. 9663  
del 23.07.2012

Con l'approssimarsi della data di fine validità per l'impiego dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi in base alla circolare n. 91 del 1961, si ritiene utile riassumere il quadro normativo di riferimento.

Rif. normativo	Contenuto del riferimento
Art 5 c. 1 del DM 16.02.2007	I rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare M.I.S.A. (n. 9/1961) sono da ritenersi validi ai fini della commercializzazione dei prodotti ed elementi costruttivi oggetto delle prove nel rispetto dei seguenti limiti temporali: <ul style="list-style-type: none"><li>• emessi entro il 31.12.1985: fino a un anno dall'entrata in vigore del presente decreto;</li><li>• emessi dal 01.01.1986 al 31.12.1995: fino a tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto;</li><li>• emessi dal 01.01.1996: fino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto.</li></ul>

<<< ... segue...

Circ. 5642 del 31.03.2010	...Omissis... rilevare l'opportunità che i corrispondenti rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare M.I.S.A. possano essere utilizzati, anche oltre le date indicate dall'art. 5 DM 16.02.2007, esclusivamente per le costruzioni il cui progetto sia stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco prima di suddette date. Analogo comportamento potrà essere adottato per prodotti/elementi costruttivi diversi dalle murature in possesso dei rapporti di prova sperimentali rilasciati ai sensi della circolare M.I.S.A.
Circ. 4845 del 04.04.2011	E' possibile utilizzare i rapporti di prova anche oltre i limiti previsti esclusivamente per le costruzioni il cui progetto sia stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco prima di suddette date. Principio utilizzato anche per tutte le altre scadenze previste nel decreto, compresa la scadenza per l'utilizzo dei valori fissati da norme tecniche per i parametri termo-fisici dei rivestimenti protettivi e quella per l'uso dei valori tabellari relativi agli elementi di acciaio protetti.

Quindi, la data ultima di validità dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi dal 01.01.1996 è fissata al 25.09.2012. Utilizzabili anche oltre la data indicata per quei prodotti installati in attività per le quali sia stato presentato il progetto prima del 25.09.2012 e a condizione che siano commercializzati fino al 25.09.2012.

Per le attività di categoria A, per cui non è prevista la richiesta di valutazione del progetto, il limite temporale è la data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Caso particolare sono le serrande tagliafuoco: a decorrere da 01.09.2012 ne sarà obbligatoria la commercializzazione con il marchio CE. L'impiego di serrande tagliafuoco non marchiate CE munite di rapporti di prova emessi dopo il 01.01.1996 nelle attività soggette ai controlli di vigili del fuoco, sarà consentito anche oltre il 25.09.2012 se commercializzate entro il 01.09.2012 e installate in attività i cui progetti ovvero la SCIA siano stati presentati prima del 25.09.2012

Per informazioni sulle norme relative a prodotti di interesse del Corpo Nazionale, consultare il sito:

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando>

<http://www.antincendio.it/wp-content/uploads/2012/07/NOTA-9663.pdf>

---

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per Ind. Paolo Bernasconi)

